

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (*)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,08 (*)
1701 11 90 910	30,59 (*)
1701 11 90 950	(*)
1701 12 90 100	32,08 (*)
1701 12 90 910	30,59 (*)
1701 12 90 950	(*)
	— ECU/1 % di saccarosio x 100 kg —
1701 91 00 000	0,3487
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	34,87
1701 99 10 910	35,41
1701 99 10 950	33,91
	— ECU/1 % di saccarosio x 100 kg —
1701 99 90 100	0,3487

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

(*) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.